

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI, MAMMUCARI, BITOSSÌ, ROASIO, MONTAGNANA e SPEZZANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1958

Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358, e della legge 6 luglio 1939, n. 1092

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo del presente disegno di legge è l'abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne e della legge del 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.

La necessità e l'urgenza di un tale atto legislativo sono da tempo dichiarate da tutti i settori dell'opinione pubblica. Si tratta, infatti, di abrogare una legge chiaramente in contrasto con la lettera e lo spirito dell'articolo 16 della Costituzione e, nel contempo, di adattare la legislazione ad uno stato di fatto oggi largamente diffuso nel Paese.

È risaputo infatti che, a causa dell'aumento dello squilibrio economico tra nord e sud e per l'accentuarsi di squilibri nell'ambito delle stesse regioni settentrionali, un numero ingente di lavoratori del mezzogiorno d'Italia, del Veneto e di altre regioni sono in questi anni affluiti e continuano ad affluire verso le grandi città industriali del nord alla ricerca di una occupazione. Lo stato giuridico di tali emigrati è quanto mai precario. È noto infatti che la legge 6 luglio 1939, n. 1092,

prescrive all'articolo 1 che nessuno può trasferire la propria residenza in Comuni della Repubblica, Capoluoghi di provincia o in altri Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, o in Comuni di notevole importanza industriale, anche se con popolazione inferiore, se non dimostri di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel Comune di emigrazione; la stessa legge all'articolo 4 prescrive che nessuno può essere iscritto nel registro della popolazione di un altro Comune se non comproui di essersi assicurata l'occupazione stabile e che, in ogni caso, anche quando venga iscritto nel registro della popolazione, rimane escluso dallo elenco dei poveri, dalla iscrizione ad uffici di collocamento e dall'ammissione ad altro lavoro sindacalmente controllato. Infine la stessa legge prevede altre gravi sanzioni a carico di coloro che trasferiscono la propria residenza per trovare una occupazione.

Secondo, dunque, la lettera e lo spirito della citata legge del 1939, centinaia di migliaia di lavoratori che oggi lavorano in tutta la zona del triangolo industriale potrebbero tutti essere rimpatriati con foglio di via obbligato-

rio. È chiaro che un tale stato di fatto crea per questi lavoratori una grave situazione di minorazione, poichè attraverso le ricordate disposizioni essi possono essere continuamente sottoposti ad una serie di ricatti da parte di datori di lavoro poco scrupolosi ed indotti quindi ad accettare condizioni di lavoro in violazione dei contratti sindacalmente stabiliti. È noto come ciò accada largamente, recando pregiudizio grave anche ai lavoratori delle località di immigrazione giacchè è evidente che la presenza di considerevoli nuclei di emigrati, costretti ad accettare condizioni di sottosalario, influisce pregiudizievolemente su tutto il mercato di lavoro.

I proponenti di questo disegno di legge ritengono che l'emigrazione interna sia un frutto dell'indirizzo generale della politica delle classi dirigenti del Paese e del Governo, che non affronta in modo conseguente e nella misura necessaria i problemi ai quali è

collegata la rinascita del Mezzogiorno, della montagna e delle altre zone depresse del nostro Paese; ritengono che questa emigrazione non risolva ma anzi aggravi lo stesso stato della disoccupazione e più in generale le condizioni e le prospettive dell'economia locale nelle zone ricordate, così come dimostra tutta la storia del Mezzogiorno, dall'Unità d'Italia ad oggi. Sono però del pari convinti che di fronte alla vastità che il fenomeno dell'emigrazione interna ha raggiunto, non si possano e non si debbano lasciare decine di migliaia di lavoratori, costretti ad emigrare dal proprio paese d'origine in cerca di occupazione, in balia di disposizioni che, oltre ad avere carattere evidentemente anticostituzionale, sono tali da creare loro grave novero. Essi perciò vi chiedono, onorevoli colleghi, l'approvazione di questo disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.